

V.
[Handwritten signature]



TRIBUNALE DI MASSA
SEGRETARIA
16 GIU. 2015
107 63/16 101

TRIBUNALE DI MASSA

Ufficio Fallimentare

**ALL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI
DI MASSA CARRARA**

ALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MASSA CARRARA

OGGETTO: Disciplina della sospensione dei termini nel periodo feriale e domanda di concordato preventivo con riserva.

Al fine di sgomberare il campo da equivoci ed ambiguità applicative in ordine alla decorrenza del termine accordato dal Tribunale a seguito di rituale presentazione della domanda di concordato preventivo "in bianco", durante il periodo assoggettato a sospensione feriale dei termini processuali, vengono adottate le seguenti disposizioni.

L'Ufficio fallimentare del Tribunale di Massa non dubita che al termine concesso ai sensi dell'art. 161, comma sesto, l. fall., per la presentazione del piano e della proposta di concordato preventivo, in ragione della sua natura eminentemente processuale, sia applicabile l'istituto della sospensione dei termini nel periodo feriale, a norma dell'art. 1 L. 7 ottobre 1969, n. 742.

Peraltro, in materia civile, l'articolo 1 non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell'articolo 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 742/69.

Si tratta in particolare delle cause civili relative ad alimenti, alla materia corporativa, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sfratto e di opposizione all'esecuzione, nonché quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.

L'elencazione tassativa della norma non reca alcuna menzione della procedura di concordato preventivo, in guisa tale che quest'ultima non viene sottratta di principio all'applicabilità dell'istituto generale della sospensione.

Senonché, quante volte la domanda di concordato preventivo con riserva sia riunita al procedimento per la dichiarazione di fallimento – conformemente a quanto prescritto da Cass. sez.

un. sent. n. 9935/015 – esigenze di simmetria impongono che alla decorrenza dei termini di quest'ultimo procedimento nel periodo feriale sia abbinata analoga decorrenza nella procedura di concordato preventivo. In tale ipotesi, l'urgenza che connota il procedimento regolato dall'art. 15 l. fall. inibisce la dilatazione del termine per la presentazione del piano e della proposta di concordato preventivo. Il Tribunale adotterà pertanto senza indugio il decreto che dichiara l'urgenza della procedura concordataria, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, ord. giud.

Diversamente, ove non sia pendente un procedimento per la dichiarazione di fallimento, il presupposto del grave pregiudizio per le parti derivante dalla ritardata trattazione conseguente all'applicazione della sospensione feriale dei termini sarà apprezzato dal Tribunale soltanto dietro apposita e documentata istanza di uno dei creditori anteriori al deposito della domanda di concordato preventivo.

Pertanto, in conclusione: a) il termine concesso ai sensi dell'art. 161, comma sesto, l. fall., è soggetto in linea di principio a sospensione nel periodo feriale; b) in caso di coeva pendenza del procedimento per la dichiarazione di fallimento, che alla domanda di concordato preventivo sia riunito, l'urgenza della trattazione di quest'ultima è *in re ipsa*, con la conseguenza che il Tribunale adotterà inderogabilmente il decreto di cui all'art. 92, secondo comma, ord. giud.; c) in ogni altro caso, è rimessa alla facoltà di ciascun creditore concorsuale sottoporre all'attenzione del Tribunale, con apposita istanza, il grave pregiudizio derivante dalla ritardata trattazione della domanda di concordato. In quest'ultimo caso, il Tribunale si riserverà la dichiarazione di urgenza del procedimento.

Si dispone che la presente circolare operativa venga comunicata, a cura della cancelleria, agli ordini professionali degli avvocati e dei dottori commercialisti.

Si comunichi altresì, per sua opportuna conoscenza, al Presidente del Tribunale.

Massa, 14.6.2016

Il Giudice Delegato
Dott. Giampaolo Fabbrizzi

